

N. 02897/2008 REG.SEN.
N. 01265/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2008, proposto da:
FICHERA Ignazio, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Durazzo, con
domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Principe Amedeo, 1;

contro

Comune di Felizzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Giuseppe Greppi, Paolo Monti e Giorgio Razeto, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Fiore in Torino, corso Alcide
De Gasperi, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera della Giunta Comunale n. 67 del 25/06/2008 di revoca dei verbali
n. 1 e n. 2 della Commissione Concorsuale e di annullamento in autotutela della
graduatoria finale riguardante il concorso per la copertura tramite mobilità
esterna di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C - Area Amministrativa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Felizzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29/10/2008 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Rilevato che, con ricorso notificato in data 07.10.2008, il sig. Fichera Ignazio ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con i quali la Giunta comunale del Comune di Felizzano ha revocato i verbali della Commissione di concorso e annullato la graduatoria finale relativi alla procedura di mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore amministrativo – categoria C – area amministrativa, di cui al bando - avviso di mobilità esterna adottato dal Segretario comunale del Comune di Felizzano in data 28.12.2007;

Rilevato che il ricorrente deduce i seguenti motivi:

- 1) “Illegittimità per incompetenza”;
- 2) “Illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica”;
- 3) “Violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica sotto altro profilo e comunque del difetto di motivazione”;
- 4) “Eccesso di potere per violazione del bando di concorso”;
- 5) “Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione. Violazione di legge con riferimento al c.c.n.l. Regioni –Autonomie locali del 31/03999 relativo al sistema di classificazione del personale. Eccesso di potere per contraddittorietà con altri atti del procedimento”.

Ritenuto, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per le seguenti ragioni:

- gli atti impugnati afferiscono ad una procedura di mobilità esterna che, come tale, non rientra tra le “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” attribuite alla cognizione del giudice amministrativo ex art. 63, comma 6 del D.L.vo 2001 n. 165.

Invero, le procedure di mobilità esterna riguardano il trasferimento, su base volontaria, di un dipendente della pubblica amministrazione dall’ente di appartenenza a quello che ha attivato la procedura medesima.

La fattispecie in questione, da un lato, coinvolge solo soggetti già assunti presso una pubblica amministrazione, dall'altro, si traduce in una mera modificazione soggettiva della titolarità del contratto di lavoro, che passa dall'amministrazione di provenienza a quella che ha attivato la procedura di mobilità.

Insomma, l'intera vicenda attiene al rapporto contrattuale già in essere, che non viene estinto, ma solo modificato sul piano soggettivo (cfr. Cass. SS.UU., 12 dicembre 2006, n. 26420).

Ne deriva che il procedimento posto in essere dal comune di Felizzano non presenta i caratteri di una selezione di tipo concorsuale finalizzata all'assunzione dei dipendenti, dal momento che presuppone non solo che i partecipanti siano già dipendenti di enti pubblici del comparto Regioni ed autonomie locali, ma anche che essi appartengano alla medesima categoria "C" cui si riferisce il posto da coprire mediante mobilità esterna.

La circostanza, inoltre, che il bando preveda una valutazione dei titoli di servizio e di studio, nonché lo svolgimento di colloqui individuali non vale ad equiparare la procedura de qua ad un vero e proprio concorso, perché non è previsto un mutamento dell'area di appartenenza e, inoltre, non è previsto che partecipino alla procedura soggetti esterni e non ancora dipendenti delle pubbliche amministrazioni, trattandosi di una procedura riservata.

Conseguentemente, la controversia in esame, avendo ad oggetto atti amministrativi che incidono sulla prosecuzione del rapporto di lavoro del ricorrente con un'amministrazione diversa da quella di provenienza, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D.L.vo 2001 n. 165 (cfr. - T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 9 settembre 2008 n. 10060; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 20 febbraio 2008, n. 1532; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 07 febbraio 2008 n. 1613; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 28 febbraio 2007 n. 1549; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 03 marzo 2005, n. 1086; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 15 gennaio 2002, n. 96; T.A.R. Basilicata Potenza, 28 dicembre 2001, n. 960).

Il Collegio ritiene, pertanto, che deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in esame, il cui oggetto rientra nella cognizione del giudice ordinario.

Per la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per l'effetto l'inammissibilità del ricorso.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Richard Goso, Referendario

Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO